

***Teateservizi* srl**

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti



IUC

GUIDA 2014



COMUNE DI CHIETI
ASSESSORATO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
ASSESSORATO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE



CHE COS'E' LA IUC?

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) ,con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta dall' Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa Rifiuti (TARI), dalla Tassa sui Servizi (TASI).



CHI PAGHERA' L'IMU ?

Il possessore, a vario titolo, di immobili a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché terreni agricoli ed aree edificabili.

Inoltre, è soggetto all'imposta il possessore a vario titolo, degli immobili e relative pertinenze, ricomprese nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente, gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie elencate.

L'IMU, come disposto dalla Legge del 28/10/2013, n. 124, non si applica alle seguenti casistiche:

- Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie A/2, A/3,A/4, A/5,A/6, A/7 ed alle relative pertinenze come sopra precisato;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U., n. 146 del 24/06/2008;
- La casa coniugale, di cui alle categorie catastali esenti, citate in premessa, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale di servizio permanente, appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- Immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati;
- Immobili destinati alla ricerca scientifica.

Il Comune di Chieti, con delibera di C.C. n. 702 del 05/09/2014, ha approvato le seguenti aliquote:

<i>Casistiche</i>	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,4 %	A/1,A/8/, A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale	0,9%	C/1,C/3,A/10
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede.	0,9%	Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall'ente non commerciale utilizzatore;	0,76%	Tutte le categorie
Unità immobiliari possedute ed utilizzate da commercianti e professionisti ed artigiani, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale artigianale, limitatamente al centro storico, come meglio individuati con apposita delibera di Giunta Municipale	0,8%	C/1, C/3, A/10
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	1,06%	Tutte le categorie
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa a parenti di primo grado	0,76%	
Aree edificabili ricomprese sul Piano dei Servizi , delibera CC.305/2006 e Macrozone 30,31,34,39 delibere CC. 521,653,654,884/2008, 879,882 del 2010, 433, 434 del 2012	0,76%	

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze degli immobili di categoria A/1, A/8/,A/9, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale ,complessivamente dovuta, risulta inferiore ad € 12,00.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sul sito www.teateservizi.it è disponibile un calcolatore IMU/TASI che consente oltre al calcolo dell'imposta, anche la stampa dell'F/24, compilato in ogni sua parte.

COME SI PAGA L'IMU PER GLI IMMOBILI CONCESSI A PARENTI DI PRIMO GRADO?

Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, **non sono**

“assimilate” all’abitazione principale ma per esse l’imposta deve essere corrisposta con l’aliquota dello 0,76%

QUANDO SCADE L’IMU?

Il saldo, applicando le aliquote come sopra indicate, deve essere versato entro il 16/12/2014

SE PAGO IN RITARDO?

In caso di omesso, parziale, tardivo versamento, il contribuente può applicare l’istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti interessati hanno la possibilità di rimediare alle violazioni con la sanzione e gli interessi corrisposti in misura ridotta se il trasgressore provvede a regolarizzare spontaneamente la violazione (non ancora contestata od oggetto di verifica) avvalendosi del ravvedimento di cui all’articolo 13 del vigente [Dlgs 472/97](#). In tal caso è prevista la sanzione ridotta pari a:

- **0,2%** per ogni giorno di ritardo, se il pagamento è stato eseguito entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento brevissimo);
- **3%** se il pagamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
- **3,75%** se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione (ravvedimento lungo).

QUALI SONO I CODICI PER I VERSAMENTI IMU?

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it oppure in alternativa, presso gli istituti di credito o gli uffici di **Poste Italiane** ove sono disponibili anche i **bollettini di conto corrente postale 1008857615**, validi per tutti i Comuni ;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune : CHIETI C 632

Codici Tributo:

CODICI TRIBUTO IMU	COMUNE	STATO
versamento F 24		
Abitazione principale e pertinenze	3912	
Fabbricati produttivi in categoria D	3930	3925
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri Fabbricati	3918	

Si ricorda che, anche per l’anno 2014, è riservata allo Stato l’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, e per la restante parte, pari allo 0,3%, al Comune.

Non è dovuto, invece alcun versamento per i fabbricati strumentali all’attività agricola, purchè sia riconosciuto il requisito della ruralità.

QUANDO DICHIARARE L'IMU?

Per gli immobili per i quali vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il termine è stabilito entro **il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

I contribuenti, al fine di poter applicare le aliquote ridotte, rispetto a quella ordinaria, devono presentare il modello di **autocertificazione**, appositamente predisposto dall'ufficio scrivente, entro al stessa data, in particolare per l'abitazione concessa al parente di primo grado.

Detti modelli sono reperibili presso gli uffici della Soc. Teateservizi Srl, via vicoli ,17 Chieti o direttamente dal sito www.teateservizi.com

QUALI SONO I COEFFICIENTI IMU DA APPLICARE ALLE RENDITE RIVALUTATE DEL 5%?

CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE IMU
DA A/1 AD A/9	abitazioni	160
A/10	uffici	80
DA B/1 A B/8	ospizi, case di cura, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, cappelle ecc.	140
C/1	negozi e botteghe	55
C/2	magazzini, locali di deposito, cantine	160
C/3, C/4, C5	laboratori per arti e mestieri, locali sportivi, stabilimenti balneari	140
C/6, C/7	autorimesse e tettoie	160
D (ESCLUSO I D/5)	opifici, alberghi, teatri, fabbricati produttivi, artigianali, commerciali	65
D/5	banche ed assicurazioni	80
TERRENI AGRICOLI	non coltivati da imprenditore agricolo	135
TERRENI AGRICOLI	coltivati da imprenditore agricolo	75

TARI

CHI PAGHERA' LA TARI ?

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificato nel vigente regolamento comunale .

COME SI CALCOLA LA TARI ?

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Comune Di Chieti.

Le tariffe approvate con delibera di C.C. n. **704 del 05/09/2014**, si distinguono in **utenze domestiche e non domestiche**.

La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono stati determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

Tariffa per le utenze domestiche

La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di c.c. 704 del 05/09/2014.

Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori sede e anche all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e nel caso di studenti fuori sede per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti in dette utenze, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività con delibera C.C. n 704 del 05/09/2014

Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del vigente regolamento IUC (delibera di C.C. n. 701/05/09/2014) .

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Salvo dimostrazione di autonoma e distinta utilizzazione per superfici non inferiori a 50 mt.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 365 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento comunale è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche

Riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze domestiche :

Il Comune di Chieti, con delibera n. 704 del 05/09/2014, ha approvato le seguenti riduzioni/esenzioni:

<i>Categoria</i>	<i>% riduzione</i>
<i>Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</i>	<i>15%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso abitativo</i>	<i>30%</i>
<i>Attività produttive di rifiuti speciali su superficie non esattamente individuabile;</i>	<i>20%/50%</i>
<i>Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di residui organici;</i>	<i>20%</i>
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap a cui sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero a condizione che l'handicap del familiare abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 o non vedenti o sordomuti, e grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 accertati sulla base di specifica normativa, con reddito ISEE complessivo non superiore a € 20.000,00;</i>	<i>50%</i>

<i>Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 a cui non sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero la condizione che l'handicap del familiare non abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 art. 3 della stessa legge, senza limitazioni di percentuale e con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00</i>	25%
<i>Nuclei familiari con minimo 3 figli a carico e con reddito ISEE complessivo non superiore a € 15.000,00;</i>	20%
<i>Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari, ubicate nel raggio di metri 1000, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D, dalla discarica Casoni, di via Penne e G. Di Vittorio, e meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale;</i>	Esenzione
<i>Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari ubicate su: via Custoza parte, via Custoza dall'intersezione con via F. Pomilio fino ad intersezione con via Auriti, via Auriti fino a via Custoza, via Pomilio primo tratto, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D, meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale;</i>	Esenzione
<i>Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari, ubicate nel raggio di metri 250, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D, dagli impianti di trattamento reflui, siti in località Buon Consiglio, zona industriale Chieti Scalo e Valle Para, e meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale</i>	Esenzione
<i>Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero da importo analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale; Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi, dall'INPS;</i>	Esenzione
<i>Locali nei quali verranno aperte nuove attività, con destinazione a pubblico esercizio, ricomprese nell'area individuata tra via De Lollis, Piazza Malta e via Toppi, come meglio individuata con apposito provvedimento di Giunta Comunale, per i primi tre anni, l'agevolazione spetta dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione di denuncia TARI;</i>	Esenzione
<i>Nuclei familiari con tutti i componenti di oltre 70 anni, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;</i>	20%
<i>Nuclei familiari con i coniugi di età non superiore a 35, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;</i>	20%
<i>Esercizi commerciali (bar, tabaccherie, ecc.)- che dismettono apparecchiature per giochi elettronici a pagamento</i>	40%

Le attività economiche aperte nel corso del 2014, saranno escluse dal pagamento TARI per il corrente anno, mentre per gli anni 2015 e 2016 riceveranno una riduzione rispettivamente, pari al 40% e 20% a condizione che :

- Presentino nei modi e nei termini la denuncia TARI;
- Le nuove società o attività (artigiane e commerciali) non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti;
- Sono da escludersi da tale esenzioni le attività dei “ centri commerciali o polifunzionale e grandi distribuzione organizzate e assimilati” (terziario avanzato);

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà considerata una sola di esse a scelta del contribuente, ad eccezione del compostaggio degli scarti organici di cui all'art. 39, comma 2 del vigente regolamento comunale.

Obbligo di dichiarazione

Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venire meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

Se l'eventuale agevolazione applicata, scaturente dalle dichiarazioni TARSU/ TARES, presentate negli anni trascorsi, risulta correlata al reddito ISEE, come stabilito dal vigente regolamento TARI, necessita che si presenti la relativa documentazione probatoria, entro la data del 30 gennaio 2015 in difetto si procederà al recupero della riduzione applicata.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 gennaio dell'anno successivo** al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo

Scadenze di pagamento:

Per il solo anno 2014 sono state stabilite le seguenti scadenze:

1° rata pari al 35% entro il 31/10/2014

2° rata pari al 35% entro il 30/11/2014

3° rata pari al saldo entro il 31/01/2015

COME SI PAGA?

Si può usare l'F24, il bollettino postale o il bonifico bancario. Il modello F24 si potrà pagare presso qualsiasi sportello postale o bancario o attraverso i sistemi di home banking

indicando, oltre ai dati anagrafici, il codice Comune “C632”, il codice tributo Tari “3944”, il numero degli immobili, l’anno di riferimento 2014 , oppure si può usare il bollettino di conto corrente postale intestato a “Teateservizi Srl - TARI” , numero di ccp 102045294, riportando nella causale il codice fiscale o la partiva iva e la dicitura “ Tari 2014”. Sul conto postale è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico bancario o presso gli uffici della Società Teateservizi Srl esclusivamente a mezzo circuito bancomat;

- Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 di Chieti (ex Banca Toscana) in Piazza Matteotti e presso l’Agenzia di Chieti Scalo in via Colonna n. 74 mediante versamento diretto presso gli sportelli dietro presentazione bollettini di conto corrente postale senza costi aggiuntivi, oppure tramite bonifico bancario - coordinate bancarie IBAN :**IT2800103015500 000063116775**;

-Banca delle Marche SPA Ag. Chieti Scalo nr. 148 IBAN: **IT89G060551550000000001221**, solo con bonifico bancario.

- Cassa di Risparmio di Chieti mediante bonifico bancario - coordinate bancarie: IBAN IT 50D0605015500CC0010081891.

TASI

CHI PAGHERA' LA TASI NEL COMUNE DI CHIETI?

Il possessore e il detentore a titolo di abitazione principale, di immobili come definita ai sensi dell'Imposta Municipale Propria.

Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, **non sono "assimilate" all'abitazione principale**, per esse la TASI non deve essere corrisposta.


Ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n.147 i servizi indivisibili sono così individuati: pubblica sicurezza e vigilanza, servizi necroscopici e cimiteriali, pubblica illuminazione,viabilità,verde pubblico,protezione civile.

COME SI CALCOLA LA TASI?


Ribadito che il comma 670 della Legge 147 del 27/12/2013 , stabilisce che la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria,di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011, la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% ed il risultato moltiplicato per il coefficiente 160, al valore così ottenuto si applica l'aliquota dello 0,29%;

Sul sito www.teateservizi.it è disponibile un calcolatore IMU/TASI che consente oltre al calcolo dell'imposta, anche la stampa dell'F/24, compilato in ogni sua parte


Rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%




Coefficiente 160



VALORE CATASTALE




VALORE CATASTALE



Aliquota 2,9



1.000




TRIBUTO ANNUO da rapportare alla quota di possesso ed al periodo di possesso espresso in mesi(viene considerato mese intero un periodo superiore a 14 giorni)



TRIBUTO ANNUO da rapportare alla quota di possesso ed al periodo di possesso espresso in mesi(viene considerato mese intero un periodo superiore a 14 giorni)



DETRAZIONE, rapportata al periodo di possesso e suddivisa in parti uguali tra i i possessori dell'immobile che vi risiedono, a prescindere dalla quota di possesso



TASI DOVUTA

QUALI SONO LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE DI CHIETI, PER L'ANNO 2014?

Con delibera di C.C., n.702 del 05/09/2014 sono state deliberate le seguenti aliquote

	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,25%	A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, C/2,C/6,C/7
Maggiorazioni di cui alle unità immobiliari di cui sopra per consentire le agevolazioni	0,04%	
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,00% (*)	A/1, A/8, A/9 C/2, C/6, C/7
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall' <i>abitazione principale</i>	0,0% (*)	

(*) immobili soggetti ad aliquota IMU

	<i>AGEVOLAZIONI</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche, limitatamente al valore delle rendite ricomprese tra € 0,00 ed € 300,00: riduzione 50% della rendita catastale.	50% della rendita
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad <i>abitazione principale</i> del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio a carico, domiciliato e residente di età inferiore a 26 anni. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro non possa usufruire in tutto o in parte.	

COME SI PAGA LA TASI PER GLI IMMOBILI CONCESSI A PARENTI DI PRIMO GRADO?

Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, **non sono "assimilate" all'abitazione principale**, per esse la TASI non deve essere corrisposta.

QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO TASI?

Per l'anno 2014, il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

1° rata, pari al 50% dell'imposta entro il 16 ottobre 2014

2° rata a saldo dell'imposta entro il 16 dicembre 2014

QUALI SONO I CODICI TASI ?

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24, disponibile presso gli istituti di credito o gli uffici di **Poste Italiane**;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI : C 632

Codici Tributo:

codici tributo TASI versamento f 24	
TASI abitazione principale	3958
TASI fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI altri fabbricati	3961

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto è inferiore a € 4,00.

Per ulteriori informazioni utilizzare gli indirizzi di posta elettronica info@teateservi.it o info@pec.teateservizi.it oppure rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829 nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato** dalle ore **10** alle ore **12.00**;